

## Giornata info-formativa

27 febbraio 2015

nell'ambito dell'iniziativa

## «Percorso guidato verso l'imprenditorialità»

A cura dello



Partners:

**Di Meo Antonello**  
**Lattanzi Loredana**  
Di Giovanni Angelica  
Laporta Nicoletta

Via Salara n. 20 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)  
Tel. 085 4465702 – Fax 085 4408553  
Via dei Piccolomini n. 30 (c/o Studi Panacea) - 67100 L'Aquila  
Mail: [info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net) Sito Web: [www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)



FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELL'AQUILA

**INCUBATORE VIRTUALE D'IMPRESA  
L'AQUILA CUBE**

**UNA TUA IDEA INNOVATIVA  
PUÒ DIVENTARE IMPRESA**

## ARGOMENTI TRATTATI

1. L'Imprenditore
  2. Le società
  3. Le Start-Up Innovative
  4. Approfondimento tematiche
- ...



## **FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:**

### **Codice Civile**

#### **Libro quinto del lavoro:**

- **Titolo secondo: Del lavoro nell'impresa**  
Da art. 2082 a art. 2221
- **Titolo Quinto: Delle Società**  
Da art. 2247 a art. 2510
- **Titolo sesto: Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici**  
Da art. 2511 a art. 2548

**Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 coordinato con la Legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012**

# L'IMPRENDITORE



## L'IMPRENDITORE e L'IMPRESA

**Imprenditore**



Esercita professionalmente un'attività economica  
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o  
di servizi

**Art. 2082 c.c.**

**Impresa**



L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono  
gerarchicamente i suoi collaboratori

**Art. 2086 c.c.**

## LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI



**Imprenditore  
Commerciale**



Si tratta dell'imprenditore medio grande che esercita una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c.

**Art. 2195 c.c.**



**Piccolo  
Imprenditore**



Coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

**Art. 2083 c.c.**



**Imprenditore  
Agricolo**



Chi esercita un'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

**Art. 2135 c.c.**

# FORME DI IMPRESA

**INDIVIDUALE**

**SOCIETA'**

## L'IMPRESA INDIVIDUALE

**Impresa  
Individuale**



Attività imprenditoriale da parte di una persona fisica che organizza i fattori produttivi necessari, assumendo personalmente i rischi di impresa

**Impresa  
Familiare**



Impresa individuale a cui partecipano coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°

**Art. 230 bis**

# LE SOCIETA'



## LE SOCIETA' IN GENERALE

**Contratto di società:** due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.)

**Natura giuridica:**

- plurilaterale;
- associativo;
- consensuale;
- a forma variabile.


**Requisiti essenziali:**

- conferimenti dei soci;
- esercizio in comune di un'attività economica;
- scopo di divisione degli utili.


**Principio di tipicità:** le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dalla legge (art. 2249 c.c.)

**Clausole atipiche:** le parti possono introdurre clausole atipiche nell'atto costitutivo purché siano compatibili con la disciplina del tipo societario prescelto


## LE TIPOLOGIE DI SOCIETA'



## LE SOCIETA' DI PERSONE



## LE SOCIETA' DI CAPITALI



# LE SOCIETA' DI CAPITALI



## Le società per azioni

Art. 2325 c.c.

### COSTITUZIONE

L'atto costitutivo deve essere redatto per **atto pubblico a pena di nullità**: deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2328 c.c. e devono essere osservate le condizioni di costituzione di cui all'art. 2329 c.c.

**Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese con efficacia costitutiva**

### CONFERIMENTI

Se non è diversamente stabilito, devono essere eseguiti in denaro (versamento del 25% presso una banca)

Non possono consistere in prestazioni di opera o di servizi

È ammesso il conferimento di beni in natura e di crediti (previa stima redatta da un esperto nominato dal tribunale)

## Le società per azioni



# CAPITALE SOCIALE



- L'art. 20, c. 7, del D.L. 91/2014 dispone che all'articolo **2327** del codice civile la parola "centoventimila" è sostituita da "**cinquantamila**"
- Con la modifica dell'art. 2327 del codice civile si prevede la riduzione da € 120.000,00 a **€ 50.000,00** del capitale sociale minimo occorrente per costituire una S.p.a.
- È evidente che la finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di S.p.a.

Le società per azioni

## MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE



SISTEMA TRADIZIONALE

SISTEMA MONISTICO

SISTEMA DUALISTICO

**Organi sociali:**  
**SISTEMA TRADIZIONALE**

**ASSEMBLEA:**  
Organo deliberativo

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria hanno diverse competenze e diversi sono i *quorum* richiesti dalla legge

In caso di adozione di delibere particolarmente rilevanti, al socio spetta il diritto di recesso

**AMMINISTRATORI:**  
Organo di gestione

Devono agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze

Gli amministratori sono responsabili nei casi previsti dalla legge dei danni subiti:

- Dalla società
- Dai creditori sociali
- Dai singoli soci o dai terzi

**COLLEGIO SINDACALE:**  
Organo di controllo

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Non è più competente per la revisione legale dei conti, che deve essere affidata ad un revisore esterno

**Organi sociali:**  
**SISTEMA MONISTICO**  
**(anglosassone)**

- Assemblea
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato per il controllo sulla gestione

**Organi sociali:**  
**SISTEMA DUALISTICO**  
**(europeo – tedesco)**

- Assemblea
- Consiglio di Gestione
- Consiglio di Sorveglianza

## Le società a responsabilità limitata

Art. 2462 c.c.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Autonomia patrimoniale perfetta
- Non può emettere azioni e le partecipazioni sociali sono rappresentate da quote
- Capitale sociale minimo € 10.000,00

### COSTITUZIONE:

- Stipulazione atto costitutivo per atto pubblico con le indicazioni di cui all'art. 2463 c.c.
- Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

### CONFERIMENTI:

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica

## Le società a responsabilità limitata

### ORGANI SOCIALI

#### AMMINISTRATORI:

La gestione della società può essere affidata a uno o più soci secondo (il modello dell'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva)

#### ORGANO DI CONTROLLO:

Il collegio sindacale è obbligatorio solo in caso di s.r.l. di grandi dimensioni. Ai soci spettano poteri di controllo.

#### ASSEMBLEA

## Le società a responsabilità limitata semplificate

Con la **legge del 24 marzo 2012 n. 27** è stata introdotta nel codice civile l'art. **2463-bis** che prevede la figura della “**Società a responsabilità limitata semplificata**”.

- ✓ Riservata alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni al tempo della costituzione
- ✓ È preclusa la partecipazione di altre entità, quali ulteriori società, associazioni, consorzi
- ✓ Il contratto o atto unilaterale deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato
- ✓ È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto è conseguentemente nullo

## Le società a responsabilità limitata semplificate

La **legge n. 99 del 9 agosto 2013** è intervenuta nuovamente sulla materia, riscrivendo la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata.

Tra le **novità** più rilevanti si segnalano:

- ✓ La possibilità di costituire S.r.l.s. a tutte le persone fisiche, under e over 35 e l'eliminazione del divieto di cedere le quote a soggetti over 35
- ✓ La cancellazione del comma 2 n.6 dell'art. 2463-bis della precisazione secondo cui gli amministratori della società debbono essere soci
- ✓ A fronte dell'eliminazione dal nostro ordinamento delle S.r.l. a capitale ridotto, viene prevista la possibilità per tutte le società a responsabilità limitata di determinare l'ammontare del capitale in misura inferiore a € 10.000,00, pari almeno a **€ 1,00** con conferimenti esclusivamente in denaro (mediante aggiunte del comma 4 all'art. 2463 c.c.)

# LE SOCIETA' COOPERATIVE E LE MUTUE ASSICURATRICI

## Le società cooperative e mutue assicuratrici

Art. 2511 c.c.

Società a capitale variabile dotata di autonomia patrimoniale perfetta che persegue uno scopo mutualistico

### SCOPO MUTUALISTICO:

L'attività d'impresa è esercitata allo scopo di offrire beni, servizi ed occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, consentendo ad essi di realizzare un risparmio di spesa o una maggiore retribuzione

Si distinguono:

- **Cooperative a mutualità prevalente**
- **Cooperative a mutualità non prevalente**

È in parte soggetta alla disciplina della S.p.a. e, in presenza di alcune condizioni, a quella della S.r.l

## Le società cooperative e mutue assicuratrici

# ORGANIZZAZIONE

### ORGANI SOCIALI:

- Assemblea
- Organo amministrativo
- Organo di controllo

**PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA:** è previsto un particolare procedimento di ammissione di nuovi soci che non avviene attraverso operazioni di aumento del capitale

Le **PARTECIPAZIONI SOCIALI:** non possono essere trasferite senza l'autorizzazione degli amministratori

# FISCALITA'

## SOCIETA' DI PERSONE – SOCIETA' DI CAPITALI

Le imposte gravanti sul reddito d'impresa sono ovviamente diverse a seconda del soggetto passivo così riepilogate:

tipo di imposte	Imprese individuali	Società di persone(*)	Società di capitali (**)
IRPEF	X		
IRES			X
IRAP	X	X	X

(\*) il reddito delle società di persone viene imputato, indipendentemente dall'effettiva percezione, in capo ai soci che corrisponderanno sullo stesso l'IRPEF dovuta.

(\*\*) in alcuni casi specifici, e a seguito di opzione, il reddito delle società di capitale può essere tassato come per il reddito delle società di persone.

## SOCIETA' DI PERSONE

Le aliquote IRPEF attualmente in vigore, considerata al netto delle addizionali:

<b>Reddito imponibile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni</b>
fino a 15.000 euro	<b>23%</b>	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	<b>27%</b>	3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	<b>38%</b>	6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	<b>41%</b>	17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	<b>43%</b>	25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

## SOCIETA' DI CAPITALI

Relativamente all'IRAP, il recente articolo 2 del DL 66/2014 ha ridotto le aliquote, ed il loro ammontare (prima e dopo la modifica) è:

SOGGETTI	DAL 1° GENNAIO 2014	FINO AL 31 DICEMBRE 2013
Aliquota ordinaria	3,5%	3,9%
Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,8%	4,2%
Banche e altri enti e società finanziari	4,2%	4,65%
Imprese di assicurazione	5,3%	5,9%
Soggetti operanti nel settore agricolo	1,7%	1,9%

## SOCIETA' COOPERATIVE

	<u>COOPERATIVE AGRICOLE</u>	<u>COOPERATIVE GENERICHE</u>	<u>COOPERATIVE DI CONSUMO</u>	<u>COOPERATIVE SOCIALI</u>
Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile	3%	3%	3%	3%
Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione	20%	40%	65%	-
<b>IMPONIBILE FISCALE</b>	<b>23%</b>	<b>43%</b>	<b>68%</b>	<b>3%</b>

# LE START UP INNOVATIVE



## START UP Innovative

Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012

**Società di capitali**, costituita anche in forma **cooperativa**, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

## REQUISITI FORMALI

**SOCIETA' DI CAPITALI**  
(S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. –  
S.r.l.s.)



**SOCIETA'  
COOPERATIVA**



di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

## REQUISITI SOSTANZIALI

L'art. 25 comma II del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 prevede che:

1. La società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
2. La società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
3. Il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
4. La società non deve distribuire o aver distribuito utili;
5. La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
6. La società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

## ULTERIORI REQUISITI SOSTANZIALI

La Start-up innovativa deve possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:

1. Le spese in ricerca e sviluppo della società devono essere  $\geq$  al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione

2. La società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale  $\geq$  ad  $1/3$  della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca e che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea , e che abbia svolto un'attività di ricerca presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all'estero. È possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale  $\geq$  a  $2/3$  della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

3. La società deve essere **titolare** o **depositaria** o **licenziataria** di almeno una “privativa industriale” relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa e ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, a condizione che sia anch'essa afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa


## **SEZIONE SPECIALE: REGISTRO IMPRESE**

È stato previsto l'obbligo per le Camere di Commercio di istituire un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritte al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell'iniziativa (ai sensi dell'art. 25 c. 8 del D.L. 18 ottobre).

**Riepilogo sulle società iscritte alla sezione delle start-up innovative**

Regione	Numero società
ABRUZZO	52
BASILICATA	20
CALABRIA	79
CAMPANIA	192
EMILIA-ROMAGNA	377
FRIULI-VENEZIA GIULIA	88
LAZIO	316
LIGURIA	55
LOMBARDIA	725
MARCHE	140
MOLISE	14
PIEMONTE	236
PUGLIA	130
SARDEGNA	98
SICILIA	127
TOSCANA	211
TRENTINO-ALTO ADIGE	117
UMBRIA	34
VALLE D'AOSTA	10
VENETO	246
<b>ITALIA</b>	<b>3267</b>

## Società iscritte alla sezione delle START-UP



## PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26)
2. Gestione societaria flessibile (art. 26)
3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26)
4. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27)
5. Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis)
6. Disciplina del lavoro tagliata su misura (art. 28)

1. Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28)
2. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29)
3. Introduzione dell'equity crowdfunding (art. 30)
4. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30)
5. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE (art. 30)
6. Fail-fast (art. 31)

## AGEVOLAZIONI START-UP

Esenzione degli  
oneri per l'avvio

Agevolazioni per  
l'assunzione di  
personale

Incentivi  
all'investimento

Agevolazioni  
Fiscali

## Esenzione degli oneri per l'avvio

### **Art. 26 c. 8 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179**

- ✓ Esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell'iscrizione
- ✓ Esenzione dal pagamento del diritto annuale in favore delle CCIAA

## Agevolazioni per l'assunzione di personale

### **Art. 27 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179**

- ✓ Contributo tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

## Raccolta di Capitale di rischio

### **CROWDFUNDING**

Il **crowdfunding** consiste nel finanziamento di progetti “esposti” su portali on-line, da parte di una “massa” di investitori (**crowd**), attraverso l’offerta di denaro (**funding**) via internet.

Negli USA, il Presidente Barack Obama ha approvato nel 2012 il Jumpstart Our Business Startups (Jobs Act) in materia di crowdfunding.

**L'Italia** è il **primo Paese in Europa** ad essersi dotato di una normativa specifica.

Le previsioni in materia di *crowdfunding* sono dettate con gli **obiettivi** di **facilitare l'accesso al capitale a tutte le start-up innovative** (anche in deroga al divieto per s.r.l. di ricorso al pubblico risparmio) e di **agevolare l'investimento nel capitale di start-up innovative anche da parte di investitori non professionali**, in coerenza con le finalità generali del decreto, volto a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare quella giovanile.


**Art.30 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179**

**Regolamento CONSOB** sulla «raccolta di capitali di rischio da parte di Start-up Innovative tramite portali on-line»

## Incentivi Fiscali

**Decreto 30 gennaio 2014 emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 29**

- Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro
- Strumenti finanziari e diritti di opzione che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro



## **Effetti sul reddito:**

Il “reddito di lavoro” derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari *“non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”*.

(articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012)

Assumerà rilevanza reddituale, invece, la successiva cessione di detti strumenti finanziari.

## **Cause di decadenza dall'incentivo:**

*L'incentivo fiscale opera “a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato”.*

*Nell'ipotesi in cui la condizione non sia rispettata “il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione”.*

Differenze tra il regime delle *start-up* innovative e il regime agevolato del TUIR

	Regime Start-up innovative	Regime agevolato TUIR
<b>Beneficiari</b>	- Dipendenti - Amministratori - Collaboratori continuativi (anche per offerte solo a taluni di loro)	- Dipendenti - Amministratori - Collaboratori continuativi (solo per offerte alla generalità degli stessi)
<b>Limiti di importo non imponibile</b>	Nessuno	Euro 2.065,83 per periodo di imposta
<b>Titoli</b>	Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi	Azioni
<b>Emittenti</b>	- Start-up innovativa - Incubatore certificato (con i quali i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro) - Società direttamente controllate	- Impresa datore di lavoro - Società controllanti - Società controllate - Società "sorelle"
<b>Limite temporale di emissione</b>	- Start-up innovativa, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti - Incubatore certificato, perdita dei requisiti	Nessuno
<b>Vincoli alla cessione</b>	Senza limiti di tempo, nei confronti di - Start-up innovativa - Incubatore certificato - Società emittente - Società controllanti - Società controllate - Società "sorelle"	Senza limiti di tempo nei confronti della società emittente o datore di lavoro; 3 anni, nei confronti di Terzi

## VANTAGGI: DETRAZIONI E DEDUZIONI

- Le detrazioni dei privati per investimenti in START-UP innovative (19%) vanno indicate nel **rigo RP80** del Modello UNICO PF Persone Fisiche
- Le deduzioni per le società di capitali per investimenti in START-UP innovative (20%) vanno indicati nel **quadro RS**, nei righi da **RS170** a **RS174** del Modello UNICO SC Società di Capitali





Codice fiscale

Mod. N.

**Investimenti in Start-up innovative**

	Codice fiscale		Investimento indiretto	Tipo start-up	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1	2	3	4	5
RS161	Deduzione				,00	,00
RS162	Deduzione				,00	,00
		Codice fiscale società trasparente			Eccedenza Ricavuta	
RS163	Trasparenza	1				2
RS164	Totale					Totale deduzione
						,00
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Eccedenza non trasferibile al consolidato 5
			,00	,00	,00	(di cui ,00)
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3
				,00	,00	,00
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	
			,00	,00	,00	
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3
				,00	,00	,00
RS169	Eccedenze residue Robin tax precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	
			,00	,00	,00	
RS170	Eccedenze Robin tax da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3
				,00	,00	,00
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente		Detrazione ricavuta		
		1			2	,00
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	
			,00	,00	,00	
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3
				,00	,00	,00
RS174	Recupero per decadenza (IRES)					
	Interessi su detrazione fruita (di cui 1	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6
	,00 )	,00	,00	,00	,00	,00
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3
				,00	,00	,00
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3
				,00	,00	,00



## START-UP Innovative a vocazione societaria

### **art. 25 comma 4 D.L. n.179 del 2012**

Le Start-up Innovative “a vocazione sociale” (**SIAMS**) possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155/2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

## SETTORI DI RIFERIMENTO

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

- ❑ Le SIAVS possono risultare meno “attraenti” sul mercato, determinando un **ritorno sugli investimenti inferiore** rispetto a quello generato da altre imprese: per correggere questa asimmetria, l'art. 29 del Decreto-Legge 179/2012 ha assegnato dei **benefici fiscali maggiorati** a favore degli operatori che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa.



In particolare, alle persone fisiche e giuridiche che investono in SIAVS sono riconosciute rispettivamente detrazioni **IRPEF** del 25% e deduzioni **IRES** del 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19% e al 20% per gli investimenti nelle altre startup innovative.

# PMI INNOVATIVE

## PMI Innovative

All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 è stato inserito il seguente comma: *5-undecies* per le piccole e medie imprese.

Sono definite "**piccole e medie imprese innovative**" (PMI innovative) le PMI previste dalla raccomandazione 2003/361/CE.

## REQUISITI

- a) Residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
- b) Certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili
- c) Non devono avere azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
- d) Non devono essere iscritte al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

## REQUISITI ULTERIORI

Le PMI innovative devono possedere almeno due dei seguenti requisiti:

1. volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili;

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale  $\geq$  a  $1/5$  della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale  $\geq$  a  $1/3$  della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

## SEZIONE SPECIALE: REGISTRO IMPRESE

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sarà istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'**art. 2188 del c.c.**, a cui le PMI innovative devono essere iscritte.

## Start-up innovative VS PMI Innovative

Requisiti	Startup innovative (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012)	Pmi innovative (art. 4, comma 1, D.L. n. 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Si	Si
Non quotata	Si	Si
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Si	Si
Delimitazioni temporali	Attiva da meno di 4 anni; previsto un regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del D.L. n. 179/2012.	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a nuove società.
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo.	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni).
Divieto di distribuzione degli utili	Si	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.	No
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	Almeno 1 su 3 di: <ol style="list-style-type: none"> <li>almeno 15% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&amp;S;</li> <li>team formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;</li> <li>depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.</li> </ol>	Almeno 2 su 3 di: <ol style="list-style-type: none"> <li>almeno 3% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&amp;S;</li> <li>team formato per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;</li> <li>depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato</li> </ol>

## Start-up innovative VS PMI Innovative

Misura	Articolo di riferimento nel D.L. n. 179/2012	Startup innovative	Pmi innovative
Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, accessibile mediante autocertificazione da trasmettere in via telematica e soggetta a aggiornamento semestrale delle informazioni e regime speciale di pubblicità per favorire un monitoraggio e controllo diffuso e stimolare il dibattito pubblico sull'innovazione	Art. 25, commi 8-10	Sì	Sì
Dilatazione nell'applicabilità del regime delle perdite	Art. 26, comma 1	Sì	Sì
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici	Art. 26, commi 2 e 3	Sì	Sì
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo	Art. 26, comma 4	Sì	Sì
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione al registro e da diritti annuali di segreteria	Art. 26, comma 8	Sì	Sì
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi atto in camera di commercio	Art. 26, comma 8	Sì (interpretazione estensiva offerta dalla circolare 16/E 11 giugno 2014, Agenzia delle Entrate)	Sì (a patto che Unioncamere e Agenzia delle Entrate si esprimano per l'applicabilità della stessa interpretazione anche alle Pmi innovative)
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da imposizione sul reddito	Art. 27	Sì	Sì

## Start-up innovative VS PMI Innovative

Accesso fast-track e riserva nel plafond per il credito d'imposta del 35% per le assunzioni di personale altamente qualificato	Art. 27 bis	Si	No (accedono all'agevolazione come qualsiasi altra Pmi)
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi, al termine del quale si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato; possibilità di dinamizzare parte del salario)	Art. 28	Si	No (si applica il recente "Decreto Poletti", non dissimile dalla disciplina dei contratti a tempo determinato applicabili alle startup innovative)
Incentivi fiscali agli investimenti	Art. 29	Si	Si (imprese fino a 7 anni dalla costituzione)
Equity crowdfunding	Art. 30, commi 1-5	Si	Si
Accesso semplificato a Fondo Garanzia PMI (garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull'80% del prestito concesso da banca)	Art. 30, comma 6	Si	Si
Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia Ice	Art. 30, comma 7 e 8	Si	Si
Fail-fast (esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento)	Art. 31, commi 1-3	Si	No
Meccanismo di monitoraggio e valutazione della policy, relazione annuale al Parlamento	Art. 32, commi 2-7	Si	Si

# AMMINISTRATORI e LAVORATORE DIPENDENTE

**Conseguenze sotto il profilo  
del diritto societario**

- La posizione di amministratore e dipendente nella stessa società implica questioni di natura societaria, previdenziale e fiscale
- La Suprema Corte ritiene compatibile la qualità di amministratore di società di capitali con quella di lavoratore subordinato a determinate condizioni
- Il Fisco contesta la deducibilità dei redditi corrisposti al dipendente **ex art. 95 Tuir**
- Gli atti compiuti verso i terzi dall'amministratore che sia anche dipendente della società non possono essere inficiati dalla sua qualifica di dipendente
- Sono annullabili le deliberazioni societarie recanti un interesse personale dell'amministratore delegato, prese con il suo voto determinante, pregiudizievoli per la società

EFFETTI DELLA NOMINA DI UN DIPENDENTE COME AMMINISTRATORE			
POSIZIONE	DIRITTO SOCIETARIO	CONSEGUENZE FISCALI	CONSEGUENZE PREVIDENZIALI
<b>Amministratore unico</b>	La nomina assembleare è valida, persistendo potenziali situazioni in conflitto di interessi. Tale nomina, di fatto, fa venire meno il rapporto di lavoro dipendente poiché viene a mancare il necessario vincolo di subordinazione.	La retribuzione del dipendente è indeducibile, poiché è considerato insussistente il rapporto di lavoro dipendente. L'emolumento di amministratore è deducibile.	Viene disconosciuto il vincolo di subordinazione, vi sono perciò conseguenze per i contributi versati in relazione al rapporto di lavoro dipendente.
<b>Amministratore delegato</b>	L'attribuzione di deleghe all'amministratore membro di consiglio d'amministrazione è ammissibile e le deleghe sono valide, persistendo potenziali situazioni in conflitto di interesse; devono essere limitate al fine di non fare venire meno il vincolo di subordinazione.	Nel caso in cui le deleghe siano limitate in modo che non venga meno il vincolo di subordinazione, dovrebbero ritenersi deducibili (condizionale d'obbligo: da valutare caso per caso) tanto l'emolumento di amministratore, quanto il reddito di lavoro dipendente.	Ai fini previdenziali, valgono le considerazioni fatte ai fini fiscali: le deleghe devono essere tali da consentire la permanenza del vincolo di subordinazione.
<b>Presidente del consiglio d'amministrazione</b>	La nomina a presidente del consiglio d'amministrazione è valida e ammissibile. La carica di presidente non deve comportare automaticamente poteri che siano in contrasto con la permanenza del vincolo di subordinazione. Persistono potenziali situazioni in conflitto di interesse.	L'emolumento di amministratore e la retribuzione del lavoratore dipendente dovrebbero ritenersi entrambi deducibili (condizionale d'obbligo: da valutare caso per caso), se la presidenza del consiglio non comporti di per sé poteri incompatibili con la permanenza del vincolo di subordinazione.	Ai fini previdenziali, l'Inps ha ritenuto incompatibile la presidenza del consiglio d'amministrazione con la permanenza del vincolo di subordinazione.

- I poteri attribuiti all'amministratore/dipendente non devono pregiudicare l'esistenza di un vincolo di subordinazione
- L'attività del lavoratore dipendente non deve restare assorbita dalle mansioni di amministratore
- Le mansioni del dipendente devono essere accuratamente descritte perché non si sovrappongano ai compiti di amministratore

## **CONCLUSIONI:**

- La figura del dipendente/amministratore presenta indubbiamente alcuni aspetti critici.
- Sebbene la nomina di un lavoratore dipendente quale amministratore di società sia sempre possibile sotto il profilo del diritto societario e giuridicamente valido, sussistono situazioni nelle quali essa genera problemi in capo al dipendente e alla società per il venire meno del vincolo di subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro dipendente.
- In particolare i problemi sono inerenti al potenziale conflitto di interessi e alle conseguenze in termini di validità della deliberazione presa, alla posizione previdenziale del lavoratore dipendente e alla deducibilità della retribuzione per la società.

**fine**

**Buon corso a voi tutti !!!**